ALLEGATO ALL'ATTO 1
Registrato a Brescia il 17 GIU. 2014
al n. 3691

AiFOS
Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI E OPERATORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

STATUTO

Data di costituzione: 20 gennaio 2003

con le modifiche approvate dall'Assemblea dei soci del 06 giugno 2014

Art. 1 - Denominazione, durata e sede

1. In data 20 gennaio 2003 è costituita una associazione denominata "Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro" in sigla "A.i.FO.S" di seguito denominata "Associazione" il cui funzionamento è regolato dal presente Statuto e dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. Con la variazione di Statuto dell'11 aprile 2013 l'associazione cambia la propria denominazione da "Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul lavoro", in sigla denominata "AiFOS" in "Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul lavoro", ancora in sigla denominata "AiFOS", continuando in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

2. L'AiFOS è associazione nazionale di categoria di Confcommercio-Imprese per l'Italia, di cui accetta i principi ispiratori e i basilari documenti associativi, quali Statuto, Codice Etico, Regolamenti deliberati dagli Organi della Confederazione in qualità di associazione sindacale datoriale.

3. L'AiFOS è una associazione sindacale datoriale e professionale costituita in base all'art. 39 della Costituzione che rappresenta singoli formatori, operatori ed aziende che hanno tra gli scopi quello della formazione e della consulenza;

4. L'Associazione, rappresentativa a livello nazionale, associa aziende, private e pubbliche, di servizi e di consulenza, aziende e studi professionali che operano nel settore dei lavori edili e dell'ingegneria civile, aziende che impiegano nei rispettivi settori l'uso di macchine e attrezzature nonché aziende che operano nel settore della sanità pubblica e privata, di cui al comma 2.

5. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata con le modalità dell'art. 15.

6. L'Associazione ha sede in Brescia e può aprire sedi, succursali, recapiti in altro luogo, in Italia o all'estero, con deliberazione del Comitato di Presidenza.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione, che é basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, si propone, nell'ambito di una più vasta divulgazione della cultura, formazione e sicurezza sul lavoro, di svolgere una attività di informazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative al fine di favorire gli scopi sociali mettendole a disposizione dei soci, nonché di enti pubblici e privati o aziende ed imprese che operano nel settore della sicurezza sul lavoro.

L'Associazione ha come scopo lo sviluppo, la professionalizzazione, la tutela e la difesa degli interessi dei formatori ed operatori della sicurezza nonché delle aziende associate attraverso:

1. la rappresentanza sindacale, in ogni sede a qualsiasi livello, delle peculiarità delle aziende associate e convenzionate in qualità di Centri di Formazione AiFOS, dei formatori ed operatori della sicurezza sul lavoro, del loro ruolo professionale e

della specificità della formazione nonché della consulenza in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti di altre associazioni, enti pubblici e privati, pubblica amministrazione, aziende, imprese e società pubbliche e private;

2. la tutela degli interessi morali, intellettuali, professionali degli iscritti alla Associazione;

3. la rappresentanza e la difesa degli iscritti in tutte le sedi locali, nazionali ed europee al fine del riconoscimento della professionalità dell'attività svolta dai formatori, dagli operatori della sicurezza sul lavoro e dalle aziende che operano nel settore.

4. la rappresentanza dei propri iscritti ai fini della consultazione a tutti i livelli da parte degli organi esecutivi e legislativi e normativi, in relazione alle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro;

5. la realizzazione di percorsi formativi qualificanti e di formazione permanente per i propri iscritti e per gli operatori del settore, nonchè lo sviluppo di tutte le azioni formative e consulenziali nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso la costituzione di una rete presente su tutto il territorio;

6. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative, direttamente o tramite le aziende iscritte e convenzionate, di cui all'art. 14 , in tutti i settori di attività di cui ai codici ATECO indicati nella legislazione e negli Accordi Stato - Regioni laddove si ravvisi la formazione e la consulenza sulla sicurezza in tutti gli ambienti di vita e di lavoro;

7. lo svolgimento e l'organizzazione di specifiche azioni formative nel settore dell'ambiente e della tutela della salute, normati, anche in relazione a specifiche normative regionali;

8. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative nell'ambito sanitario,

ospedaliero, anche attraverso accreditamenti per l'ECM nazionale e regionali e nei settori dell'emergenza e del pronto soccorso, nonché della protezione civile;

9. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative nell'ambito degli autotrasporti, in particolare di corsi di formazione professionale per gli esami d'idoneità professionale degli autotrasportatori di merci e viaggiatori per conto terzi (D.M. 16.05.1991 n. 1998);

10. lo svolgimento e l'organizzazione dei corsi nell'ambito della sicurezza stradale e nell'ambito più generale della sicurezza aerea e marittima;

11. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative nell'ambito dei lavori sotto tensione;

12. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative in tutti gli ambiti lavorativi che presentino ulteriori rischi specifici che saranno oggetto di successive emanazioni e delibere da parte del legislatore;

13. l'emissione di un sistema di attestazione per le qualifiche professionali dei propri associati che chiedano l'iscrizione ai Registri Professionali AiFOS ai sensi della Legge n. 4/2013.

14. L'Associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti tramite gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatoti-utenti in attuazione dell'art. 27 ter del codice del consumo di cui al D. Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i.

15. Sul sito web associativo sono pubblicati tutti gli elementi informativi che presentano utilità sia per gli associati sia per i consumatori, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

16. Le attività professionali di cui all'art. 1 sono identificate in formatore, addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, consulente della sicurezza,

coordinatore della sicurezza, consulente sistemi di gestione (SGSSL), auditor sistemi di gestione (SGSSL), istruttori attrezzature, prevenzione incendi ed emergenze e protezione civile. Con apposito Regolamento, costituente parte integrante del presente Statuto, viene definito il sistema di attestazione, per ciascuna professione quale: i requisiti di iscrizione e di partecipazione all'associazione, gli standard qualitativi e di qualificazione, le garanzie fornite dall'associazione all'utente, la posizione assicurativa, la conformità alla norma tecnica UNI, nonché gli strumenti idonei per accertare l'obbligo dell'aggiornamento professionale

L'Associazione può aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli di intesa, sottoscrizione di quote, costituzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, con qualsiasi soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi.

Nell'ambito di queste finalità istituzionali, l'Associazione svolge ogni azione, diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'attività delle aziende associate, dei formatori ed operatori della sicurezza anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese.

Art. 3 - Le attività e gli strumenti

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà sia direttamente sia con la collaborazione di soggetti che operino in sintonia con lo spirito e le tematiche della associazione stessa svolgere le seguenti attività:

a) progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire supporti

didattici, libri, opuscoli, CD Rom, floppy, materiali e prodotti, film e video di ogni genere e tipo anche via internet;

b) stampare e divulgare in tutte le forme compresi i web materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi, strumenti informatici, CD rom, dvd, utilizzo di reti e piattaforme informatiche;

c) proporre a soggetti interessati studi, consulenze e ricerche nell'ambito aziendale, settoriale o territoriale sulle problematiche socio economiche, della formazione e della sicurezza sul lavoro;

d) proporre la promozione dell'immagine con produzione di ogni tipo di pubblicità e prodotti cartacei o multimediali;

e) produrre grafica, design, illustrazione, fotografia, decorazione, pittura, installazioni ed allestimenti e gestire attività di progettazione relativamente ai settori sopra descritti;

f) distribuire e vendere vari prodotti sia di propria produzione che prodotti da terzi;

g) organizzare, in proprio o conto terzi, convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne, mostre, promuovere premi, ecc.;

h) organizzare, limitatamente ai propri soci, viaggi e soggiorni in Italia ed all'estero;

i) raccogliere sponsorizzazioni per attività ed iniziative realizzate dall'aAssociazione;

j) promuovere, organizzare e gestire corsi di istruzione, formazione e specializzazione in tutti i campi oggetto di interesse dell'Associazione, anche in collaborazione con Enti locali, regionali, statali, europei ed internazionali sia pubblici che privati, comprese ogni tipo e grado di scuola, sia pubblica che privata

italiana o estera;

k) organizzare, progettare, svolgere, direttamente o tramite le proprie aziende associate, corsi e azioni formative utilizzando la metodologia , dell'e-learning, l'uso dell'on-line e tutti gli strumenti multimediali anche nel settore sanitario tramite l'ECM nazionale e regionali;

l) partecipare alla definizione delle politiche e delle normative di sicurezza, ambiente e salute congiuntamente ad organismi pubblici e privati nonché la partecipazione ad iniziative e progetti, italiani europei ed internazionali, per promuovere le figure professionali degli associati nell'ambito della loro attività;

m) individuare ed attuare per gli associati percorsi di qualificazione, specifici corsi ed attività formative culturali e professionalizzanti, al fine del riconoscimento da parte dei soggetti abilitati;

n) attuare azioni volte al riconoscimento di qualità ed eccellenza di corsi e azioni formative su richiesta dei soci.

Art. 4 - Sviluppo associativo

L'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi potrà conferire incarichi sia a soci che ad esterni, assumere personale, commissionare ricerche, organizzare gruppi di lavoro per se stessa o per qualsiasi committente che operi nei settori di intervento dell' Associazione o che necessiti di sviluppare conoscenze in tali settori.

La partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione è gratuita. Per gli incarichi affidati ai soci da parte degli organi sociali è previsto il rimborso delle spese, secondo le deliberazioni degli organi sociali preposti.

L'Associazione potrà inoltre:

- cooperare con altre associazioni, gruppi spontanei, istituzioni sia pubbliche che private, e di qualsiasi nazionalità, purchè queste perseguano analoghe finalità o comunque siano in sintonia con lo spirito dell'Associazione;
- stipulare accordi o convenzioni con altre associazioni, enti pubblici o privati nonché con aziende e società private in ordine a tutte le attività che non siano in contrasto con i principi del presente Statuto;
- riconoscere, con uso del logo, tutte quelle iniziative previste nell'ambito dello Statuto e rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalle deliberazioni o dai documenti approvati dagli organi sociali;
- concedere il patrocinio, con uso del logo, a tutte quelle iniziative che riguardano e concorrano allo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro;
- promuovere e costituire una rete a livello nazionale, di propria diretta ed esclusiva emanazione, per lo svolgimento di azioni e corsi formativi secondo la normativa vigente nonché di qualità e di eccellenza in base al sistema di certificazione di qualità dell'AiFOS.
- Promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza.

Potrà, inoltre, offrire consulenze, gestire eventi, sia in proprio sai su incarico di terzi, organizzare convegni, tavole rotonde, seminari e scambi culturali e professionali con analoghe associazioni o enti o aziende, nonché promuovere occasioni di confronto anche attraverso mezzi di comunicazione di massa (pubblicazioni, anche informatiche e telematiche, giornali, radio, televisione, internet, ecc.).

AiFOS
Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Art. 5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi statutari e che possano partecipare, per professionalità, attitudine, formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell'Associazione stessa o al fine di sostenere ed incoraggiare l'attività, la ricerca e lo studio delle tematiche attinenti la formazione e la consulenza per la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

Possono associarsi aziende e studi associati e/o professionali, persone giuridiche rappresentate da un socio ordinario, che abbiano nell'oggetto sociale la formazione,. attività consulenziale o operino nei settori di cui all'art. 1 dello Statuto.

I soci si distinguono in:

a) soci FONDATORI: sono coloro che, come persone fisiche, hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione;

b) soci ORDINARI: sono coloro che, come persone fisiche, condividendo finalità e metodi dell'Associazione, sono entrati a farne parte a seguito di libera iscrizione;: hanno diritto di voto;

c) soci AZIENDE, associazioni, enti, pubblici e privati, studi associati e professionali sono assimilati ai soci ordinari, senza diritto di voto in quanto già sono rappresentate da un socio ordinario (persona fisica iscritta);

d) soci SOSTENITORI: sono coloro che, persone giuridiche aziende ed enti, pur non partecipando alla gestione diretta delle attività promosse dall'Associazione, la sostengono attraverso contributi differenti rispetto a quelli degli altri soci, possono indicare loro rappresentanti per la partecipazione alle iniziative sociali: non hanno diritto di voto;

I soci Ordinari, qualora ne abbiano titolo, possono iscriversi al Registro di una o più specifiche attività professionali di cui all'art. 2 dello Statuto e del relativo Regolamento.

Art. 6 - Obbligli dei soci

Tutti i soci sono obbligati al pagamento delle quote di associazione in base alle delibere del Consiglio Nazionale. I soci possono sottoscrivere ulteriori quote associative a titolo di donazione o a titolo di finanziamento infruttifero delle attività dell'Associazione. Le quote a titolo di finanziamento infruttifero dovranno essere restituite al socio sottoscrittore nei tempi e modi concordati all'atto del finanziamento.

L'iscrizione all'Associazione è annuale a valere sull'anno solare.

I soci che hanno diritto di voto in Assemblea sono tenuti:

a) al pagamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Nazionale;

b) all'osservanza del presente Statuto;

c) al rispetto del Codice deontologico, della Carta dei valori e del Codice Etico;

d) all'osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti emanati dagli organi sociali;

e) all'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione.

I soci sono espulsi quando:

a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;

b) in qualsiasi modo rechino danno morale o materiale all'Associazione.

Il Consiglio Nazionale nomina, con le procedure previste dall'art.12, la Commissione Nazionale di Garanzia, definendone compiti e poteri relativi

all'adempimento ed all'osservanza del Codice Etico e Codice Deontologico e la previsione delle sanzioni.

Il Consiglio Nazionale, sentita la Commissione Nazionale di Garanzia, è preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari in relazione alle violazioni poste in essere.

I soci decadono quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative e quando comunicano di recedere, senza rivalse nè oneri, dall'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Gli organi deliberativi e titolari delle cariche sociali dell'Associazione sono:

a) Assemblea generale dei soci;

b) Consiglio Nazionale;

c) Presidente e Segretario Generale;

d) Comitato di Presidenza.

Non costituiscono organismi deliberativi elettivi, ma fanno parte degli organismi associativi:

a) Comitato Scientifico
b) Comitato Tecnico per la formazione permanente
c) Commissione nazionale di garanzia

È inoltre organo dell'associazione l'Organismo di Vigilanza AiFOS ex D. Lgs. n. 231/01, dotato di autonomo regolamento di funzionamento.

Art. 8 - Assemblea generale dei soci

L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria ogni anno per l'approvazione dell'attività svolta e la definizione delle future, nonché per l'approvazione del

rendiconto economico e finanziario a consuntivo. Eventuali altre assemblee sono convocate dal Presidente o dal Consiglio Nazionale quando ritenuto necessario, o quando ne abbia fatto richiesta, specificando gli argomenti da trattare, un numero minimo di soci pari al 30% degli iscritti aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata con annuncio scritto da esporsi presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data prevista e diffusa ai soci tramite strumenti informatici. Essa, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente almeno il cinquanta per cento più uno dei soci iscritti e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, mentre in seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera comunque a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea regolarmente costituita può deliberare sulla modifica del presente Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto i soci che si iscrivono o rinnovano l'iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno.

Non è soggetto a modifiche statutarie il comma terzo dell'articolo 9.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione e può designare presidenti onorari, comitato d'onore, altri vice presidenti con funzioni onorifiche, istituire cariche non retribuite.

L'Assemblea ogni quattro anni procede al rinnovo delle cariche sociali con l'elezione del Consiglio Nazionale e contestualmente del Presidente e del Segretario Generale.

Art. 9 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale viene eletto dall'Assemblea generale ed è composto da un

minimo di tre ad un massimo di ventuno membri eletti fra i soci nel corso dell'Assemblea generale.

Essi durano in carica quattro anni e tutti i componenti possono essere rieletti.

Almeno un terzo dei suoi componenti è riservato ai soci fondatori, se ne fanno richiesta, mentre i rimanenti componenti possono essere nominati tra tutti i soci iscritti.

Il terzo paragrafo non è oggetto di modifica statutaria.

Il Presidente ed il Segretario Generale fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale e sono considerati aggiuntivi ai componenti eletti o designati.

Il Consiglio Nazionale elegge al proprio interno tre membri del Comitato di Presidenza che è composto da 5 componenti e di cui fanno parte di diritto il Presidente ed il Segretario Generale. Tra i membri del Comitato di Presidenza eletti dal Consiglio Nazionale sono designati dal Consiglio stesso uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza, può inoltre costituire commissioni, gruppi di studio e di lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento degli scopi sociali.

Può nominare delegati o fiduciari locali, in Italia e all'estero.

Il Consiglio Nazionale discute e ratifica le deliberazioni del Comitato di Presidenza.

Qualora un componente del Consiglio Nazionale, compreso il Presidente ed il Segretario Generale, si dimetta o non partecipi alle riunioni ufficali degli organismi per tre volte consecutive è facoltà dei componenti rimanenti del C.N. procedere alla sostituzione tramite cooptazione, scegliendo tra i soci.

Ogni anno, prima dell'Assemblea generale dei soci, il Consiglio approva il

rendiconto consuntivo per l'esercizio appena trascorso e propone le attività dell'associazione da sottoporre all'Assemblea annuale dei soci.

Il Consiglio Nazionale delibera il piano di attività dell'Associazione, le quote di iscrizione e formula proposte in ordine alla gestione dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza può deliberare con i poteri dell'Assemblea dei soci sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione dell'Assemblea nel corso della prima riunione ordinaria.

In tutte le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Viene convocato, di norma, tre volte all'anno o su proposta del Presidente o di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Alle riunioni del C.N. possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Comitato Scientifico, Comitato tecnico, Commissioni e Comitati, Coordinatori e referenti di sedi territoriali, Direttori di CFA, singoli soci, nonché esperti e studiosi, anche esterni all'associazione.

Il Consiglio in prima convocazione, è regolarmente costituito quando sia presente almeno il cinquanta per cento più uno dei soci iscritti e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti, mentre in seconda convocazione sarà regolarmente costituito qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera comunque a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

Art. 10 -Presidente, Segretario Generale, Comitato di Presidenza

Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio e a lui spetta la firma sociale. Ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può aprire conti, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni societarie.

In caso di impedimento o di assenza, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di più Vicepresidenti, il Presidente designa il Vicepresidente Vicario.

Il Segretario Generale dirige la struttura dell'associazione, l'amministrazione e la gestione ordinaria. A lui compete l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio Nazionale e dal Comitato di Presidenza.

La struttura operativa dell'Associazione assume la denominazione di "Direzione Nazionale", all'interno della quale vengono costituiti i Servizi, uffici di staff ed organizzativi.

Il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, definisce una apposita struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati.

Il Presidente, il Segretario Generale e i 3 membri eletti dal Consiglio Nazionale costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Comitato di Presidenza si riunisce ogniqualvolta sia ritenuto necessario su convocazione del Presidente per esaminare e deliberare in ordine all'attività dell'associazione. In caso di necessità ed urgenza può deliberare con i poteri del Consiglio Nazionale sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione del Consiglio nel corso della prima riunione ordinaria.

In tutte le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 11 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento scientifico dell'associazione, i cui singoli componenti possono essere consultati dal Comitato di Presidenza relativamente a: realizzazione di progetti, stesura di contributi tecnico-scientifici generalmente pubblicati sul sito o sulla rivista ufficiale edita dall'associazione,

attività di consulenza e/o pareri su specifici argomenti.

Il Presidente, su mandato del Comitato di Presidenza designa i componenti del Comitato Scientifico nazionale dell'AiFOS, costituito da autorevoli rappresentanti di enti pubblici e privati, aziende ed imprese o singoli studiosi ed esperti del settore.

Il Comitato Scientifico non esercita funzioni operative.

Il Comitato di Presidenza, secondo criteri predefiniti, individua tra i membri del Comitato Scientifico un Presidente Onorario. Un rappresentante del Comitato Scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Ai membri del Comitato Scientifico viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a seguito di specifici incarichi assegnati dal Comitato di Presidenza e preventivamente autorizzate.

Art. 12 – Comitati e Commissioni

Il Comitato di Presidenza istituisce, in base alle indicazioni del Consiglio Nazionale, comitati, commissioni, gruppi di studio e di lavoro, su temi ed argomenti attinenti a quanto previsto nel presente Statuto e che rientrano nelle finalità associative.

Tutti i soci possono partecipare ai gruppi di lavoro o comitati e commissioni .

Il funzionamento di tali organismi è deliberato dal Comitato di Presidenza, sentito il parere dei responsabili.

Il Comitato di Presidenza designa i soci responsabili dei Comitati, gruppi o commissioni.

Il Comitato di Presidenza può istituire uno o più Comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e

competenze professionali cui partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 13 – Coordinatori, delegati, responsabili e Sedi territoriali

Al fine di favorire la partecipazione di tutti i soci all'attività ed al funzionamento dell'Associazione possono essere nominati sul territorio soci cui affidare compiti di Coordinamento e di rappresentanza dell'AiFOS.

Tali nomine verranno deliberate dal Comitato di Presidenza e sottoposte all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Le nomine effettuate dal Comitato di Presidenza, secondo le modalità da esso stabilite, sono da intendersi pro-tempore al fine di sviluppare l'organizzazione a livello locale.

Le modalità di nomina, organizzazione, gestione e funzionamento a livello territoriale sono definite da apposito regolamento approvato dal Comitato di Presidenza che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Il Comitato di Presidenza delibera l'apertura di sedi territoriali e di rappresentanza.

Art. 14 - Centri di Formazione AiFOS

Per lo svolgimento delle attività formative di cui all'articolo 2, l'Associazione istituisce i Centri di Formazione AiFOS, in sigla C.F.A..

Le aziende associate, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. possono richiedere di divenire C.F.A. tramite una procedura di convenzionamento che ne prevedere le modalità operative ed amministrative.

L'Associazione svolge direttamente le attività formative e di aggiornamento oppure si può avvalere unicamente dei C.F.A. quali strutture formative di diretta ed esclusiva emanazione dell'Associazione stessa.

Tutti i CFA, esclusivamente per le azioni previste nella convenzione ,nello svolgimento della attività di formazione e aggiornamento rappresentano l'AiFOS e sono tenuti all'osservanza della convenzione stessa e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché delle direttive impartite dalla DirezioneNazionale o dal Comitato di Presidenza.

Le aziende convenzionate, che operano quali C.F.A., sono tenute a svolgere le attività formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro esclusivamente con l'AiFOS, salvo deroghe da richiedere ad autorizzate dal Comitato di Presidenza.

Eventuali iniziative promosse dai C.F.A. senza autorizzazione dal Comitato di Presidenza non coinvolgono l'Associazione e rientrano nella sfera delle singole iniziative aziendali che non potranno essere svolte utilizzando la sigla dell'associazione.

I C.F.A. sono sottoposti alla vigilanza dell'Associazione che viene esercitata attraverso il servizio ispettivo. interno.

Art. 15 - Registro Professionale Nazionale Viene istituito il Registro Professionale Nazionale degli iscritti, aggiornato annualmente, pubblicato sul sito web dell'Associazione ed inviato alle autorità competenti..

a) A tutti i soci iscritti nel Registro Professionale Nazionale verrà rilasciata una tessera associativa, personale, riportante il N. di iscrizione e la rispettiva attività professionale e verrà consegnato un timbro riportante il nominativo del socio, il

N. del registro e l'attività professionale.

b) I soci iscritti, alle attività professionali, sono tenuti a rispettare, nell'esercizio delle proprie attività professionali, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione gli standar qualitativi e di qualificazione professionali definiti dall'AiFOS.

Art. 16 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dalle quote associative sottoscritte da ciascun socio;

b) dai contributi associativi straordinari che ciascun socio può sottoscrivere liberamente;

c) da erogazioni e lasciti diversi, contributi di aziende, enti pubblici e privati, italiani, europei;

d) da proventi di gestioni dirette e/o partecipate;

e) dagli avanzi di eventuali gestioni economico-commerciali.

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 01/01 al 31/12 dell'anno precedente e verrà sottoposto all'approvazione nel corso della prima Assemblea dei soci.

Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea regolarmente costituita con votazione favorevole dei tre quarti dei soci.

In caso di liquidazione possono essere nominati uno o più liquidatori con i poteri attribuiti loro dall'Assemblea.

Il patrimonio sociale risultante alla fine dalla liquidazione, o al momento dello

scioglimento, dovrà essere destinato a fini di utilità sociale nell'ambito delle iniziative sostenute dall'Associazione.

Il Presidente di AiFOS
(Prof. Rocco Vitale)

Il Segretario Generale
(dott. Francesco Naviglio)